



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CECCANTI, SANNA, FERRANTE, INCOSTANTE,
LEGNINI, STRADIOTTO, TONINI, VITA, ADAMO e LUMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2011

Modifica all’articolo 73 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. – Il testo unico degli enti locali, che riprende la legislazione elettorale vigente sin dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) comprende al suo interno due anomalie, che vanno contro gli intenti di governabilità, e che conducono entrambi al rischio della cosiddetta «anatra zoppa», ovvero l'elezione di un sindaco con opposta maggioranza parlamentare.

Si tratta della norma, in verità statisticamente, poco significativa, secondo cui il sindaco vincente al primo turno riceve il premio, se la sua coalizione non è già arrivata autonomamente al 60 per cento dei seggi, purché la sua coalizione abbia superato al primo turno almeno il 40 per cento dei voti. In origine quest'ultima soglia, prima della legge 30 aprile 1999, n. 120, era stata fissata al 50 per cento + 1 e quindi accadeva frequentemente che alcune amministrazioni vi ricadessero, col paradosso per cui, per evitare tale scenario, alcuni sindaci chiedevano di non essere votati al primo turno col voto disgiunto onde poter essere eletti al secondo col premio. Dopo che la soglia fu abbassata, dal momento che lo scarto deve essere superiore al 10 per cento (50 + 1 al sindaco eletto, 40 alla coalizione) i casi sono marginali, tuttavia non si vede perché una norma del genere non debba essere abrogata.

Quella che fa più problema è invece l'altra norma, per la quale il premio scatta a favore del sindaco eletto a meno che un'altra coalizione non abbia superato al primo turno il 50 per cento. Statisticamente si tratta di casi più frequenti, sia al primo sia al secondo turno, perché lo scarto che porta il sindaco poco sopra il 50 per cento + 1 e una coalizione opposta sopra tale soglia è decisamente più ri-

dotto. È vero che un'importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 03022/2010 del 14 maggio 2010, ha ragionevolmente stabilito che la maggioranza dei voti validi ottenuti da liste non collegate al sindaco eletto debba intendersi riferito non alla somma delle cifre elettorali, ma al complesso dei voti espressi, e dunque anche a quelli dati solo ai candidati sindaci, riducendo così di molto i casi possibili. Ciò non ha escluso che anche in questa tornata si sono artatamente divulgate incertezze interpretative (casi dei comuni di Cagliari, Lanciano e Oria) che intorbidiscono il limpido formarsi degli orientamenti di voto al secondo turno di ballottaggio.

L'intento delle riforme ai vari livelli infrastatali è stato quello dell'elezione di un vertice dell'esecutivo e di una maggioranza a suo sostegno. Le anomalie richiamate sono tipiche solo dei comuni sopra 15.000, non di quelli più piccoli in cui vige una formula maggioritaria e neanche delle province e delle regioni. Questi ultimi due casi sono significativi giacché l'unica motivazione utilizzata per tentare di difendere le anomalie è data dalla possibilità di votare esclusivamente per il sindaco o anche per un sindaco e una lista a lui non collegata. Invece, com'è noto, per le province in origine non era ammesso né il voto al solo presidente (introdotto con la legge 30 aprile 1999, n. 120) né il voto disgiunto. Tuttavia quando nel 1999 fu introdotto il voto al solo presidente non si introdussero anche quelle due anomalie per cui il premio viene sempre assegnato al presidente della provincia vincente. Il caso delle regioni è ancora più emblematico giacché la prima riforma elettorale, prima che la competenza divenisse concorrente, ossia la

legge 23 febbraio 1995, n. 43, consente sia il voto al solo presidente sia il voto disgiunto, ma prevede comunque una maggioranza garantita per il vincente di almeno il 55 per cento dei seggi e così peraltro hanno poi stabilito tutte le regioni ordinarie che hanno legiferato in seguito, una volta acquisita la

competenza con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Non si vede pertanto perché il rischio dell'«anatra zoppa» debba essere irrazionalmente caricato solo sui sindaci dei comuni medio-grandi.

Per i motivi suesposti si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.»